

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1814

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIANNA RICCIARDI, CASO, CHERCHI, DI LAURO,  
MORFINO, QUARTINI**

Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, e altre disposizioni in materia di trattamento economico degli iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea delle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi

*Presentata il 9 aprile 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il nostro Servizio sanitario nazionale sconta anni di tagli ed errori di programmazione del fabbisogno del personale sanitario. Nel dibattito politico degli ultimi anni, se da un lato si è riusciti ad accendere i riflettori sulla carenza di personale medico specializzato, concretizzatosi nell'aumento delle borse di specializzazione medica durante i governi Conte I e II, non si può affermare altrettanto per quanto riguarda il personale delle professioni di area sanitaria non medica, formato da laureati in veterinaria, odontoiatria, fisica, chimica, biologia e psicologia. Parliamo di figure professionali che ogni giorno operano nel nostro Servizio sanitario nazionale e che hanno svolto anche

ruoli di primo piano nell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19.

Un'adeguata programmazione del fabbisogno di personale, unita alla giusta valorizzazione del personale già formato e in formazione, rappresentano prerequisiti fondamentali per la sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale. L'assenza di retribuzione per gli specializzandi di area sanitaria non medica determina infatti la fuga verso il settore privato già durante la frequenza dei corsi di specializzazione, con nocumento per la sanità pubblica.

L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, prevede che i criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole di specializzazione post-laurea per i laureati appartenenti alle categorie dei ve-

terinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, siano gli stessi previsti per i medici, ma stabilisce inoltre che si debba tenere conto della rilevazione annuale del fabbisogno, anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio. Ad oggi, tale disposizione non ha ancora trovato piena attuazione e, anzi, l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, ha previsto, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione di area non medica senza oneri per la finanza pubblica, comportando di fatto l'assenza di una qualsivoglia forma di sostegno.

I corsi di specializzazione post-laurea hanno una valenza formativa fondamentale da un punto di vista teorico, ma soprattutto da un punto di vista pratico, dal momento che con il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2016, n. 716, è stato previsto che almeno il 70 per cento delle attività formative sia dedicato allo svolgimento di attività professionalizzanti pratiche e di tirocinio (almeno 26 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, che equivalgono a circa 1.300 ore l'anno, a cui vanno aggiunte le 8 ore settimanali di formazione teorica). Le attività formative di tipo pratico implicano mansioni di carattere operativo: gli specializzandi nelle discipline di area sanitaria sono spesso impiegati in laboratorio, svolgendo una vera attività lavorativa che va a beneficio economico dell'ente presso cui svolgono il tirocinio, motivo per cui la formazione ricevuta non può essere ritenuta sufficiente a giustificare la mancanza di un sostegno di carattere economico.

Considerando che il possesso di un titolo di specializzazione è requisito necessario per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, l'assenza di un sostegno economico mette in discussione l'attuazione stessa dell'articolo 34 della Costituzione, che pone in capo alla Repubblica il dovere di assicurare – mediante

borse di studio, assegni familiari e altre provvidenze – l'accesso ai gradi più alti degli studi ai « capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi ». L'iscrizione e la frequenza della Scuola di specializzazione richiede infatti un ingente esborso economico, che non tutte le famiglie sono in grado di sostenere.

Non trovano inoltre applicazione neppure l'articolo 36, che prevede che il lavoro debba essere sempre retribuito in modo tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e l'articolo 31 della Costituzione, che pone in capo alla Repubblica il dovere di agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi compiti. Difatti, a causa dell'elevata età media in cui si consegue la laurea e della durata dei corsi di specializzazione prevista dalla legge (almeno biennale), i giovani che affrontano questi percorsi non sono economicamente indipendenti fin oltre i trent'anni di età. Tale condizione è difficilmente conciliabile sia con la realizzazione di un legittimo desiderio di genitorialità sia con la giusta aspirazione a poter provvedere a sé stessi dopo aver conseguito la laurea.

Agli specializzandi di area non medica non è riconosciuta ad oggi alcuna forma di sostegno economico durante la frequenza delle scuole di specializzazione, né tantomeno nessuna forma di tutela economico-giuridica prevista in materia di congedo parentale e maternità.

Non è più accettabile che i periodi di formazione/lavoro non siano retribuiti in questo Paese, a differenza di quanto invece avviene nella maggior parte delle altre nazioni europee, verso le quali sempre più spesso i nostri migliori talenti emigrano.

La presente proposta di legge si pone come obiettivo quello di contribuire al rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale nonché di sanare un grave *vulnus* nei diritti dei lavoratori di questo Paese. In particolare, si interviene per dare la giusta valorizzazione economica e le opportune tutele lavorative agli specializzandi di area sanitaria non medica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea è corrisposto, per tutta la durata legale del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

*1-ter.* Il trattamento economico di cui al comma *1-bis* si compone di una parte fissa, uguale per tutte le scuole di specializzazione e per tutta la durata del corso, e di una parte variabile, ed è determinato ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa.

*1-quater.* Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

*1-quinquies.* Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

## Art. 2.

*(Tutela e sostegno della maternità e della paternità)*

1. Ai laureati appartenenti alle categorie di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea, per tutta la durata legale del corso, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

## Art. 3.

*(Abrogazione dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89)*

1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

